

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 5431/AMB del 29/10/2021

LLPP-ALPPN/ESR-0-1999

D.Lgs. 152/06, art. 208 – L.R. 34/2017 – Società RE.TE. S.R.L. -  
Autorizzazione unica del progetto di variante gestionale  
dell'impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito  
in Comune di Fiume Veneto (PN), Via dei Pinali, n. 17.

#### Il Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare" e ss.mm.ii.;

**Visto** il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2016, n. 0259/Pres. di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 058/Pres. di "Approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti. Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)...";

**Richiamati** i precedenti provvedimenti autorizzativi in materia di gestione rifiuti relativi all'impianto in argomento:

- Decreto della Regione Autonoma Friuli V.G. n. 226/AMB del 15.01.2020, di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dell'impianto;
- Decreto della Regione Autonoma Friuli V.G. n. 2045/AMB del 13.05.2020, di accettazione della garanzia finanziaria;
- Decreto della Regione Autonoma Friuli V.G. n. 2792/AMB del 14.07.2020, di aggiornamento dell'autorizzazione unica per rettifica dell'autorizzazione allo scarico;

**Evidenziato** che la Società RE.TE. S.R.L., con sede legale in Via dell'Artigianato, n. 21 a Musile di

Piave (VE), con istanza presentata per il tramite dello Studio AM.&CO. S.r.l. a mezzo PEC registrata al prot. n. AMB-GEN-2021-40158-A del 20.07.2021, completata con n.2 PEC registrate al prot. n. AMB-GEN-2021-41461-A del 27.07.2021 e n. 42092-A del 30.07.2021, ha chiesto la variante dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dell'impianto in oggetto, di cui al Decreto n. 226/AMB del 15.01.2020, allegando la documentazione tecnica e amministrativa;

**Visto** che in sede di istanza, datata 27.07.2021, il Legale Rappresentante della Società proponente:

- ha chiesto la variante dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, dell'impianto autorizzato con DECRETO n. 226/AMB di data 15.01.2020;
- ha chiesto altresì la deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 15 della legge regionale 34/2017;
- ha dichiarato che il progetto di variante dell'impianto:
  - o non deve essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 152/2006;
  - o non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica;
  - o non ricade nelle categorie progettuali per le quali è previsto il rilascio dell'AIA;
- ha indicato il tecnico responsabile della gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 29 della L.R. 34/2017;

**Dato atto** che in allegato all'istanza di variante è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Modello 1 "Scheda impianto" – Dichiarazione del progettista sulle informazioni relative all'impianto, d.d. 20.07.2021;
- Modello 2 – Scheda autorizzazioni e vincoli, a firma del progettista, d.d. 26.07.2021;
- Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, d.d. 26.07.2021 a firma del Legale Rappresentante;
- Modello 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, d.d. 26.07.2021 a firma del Legale Rappresentante;
- Modello 5 - Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti soggettivi del Legale Rappresentante, d.d. 26.07.2021;
- Modello 6 - Dichiarazione sostitutiva sulle capacità tecniche ed organizzative per l'esercizio dell'impianto, sulla titolarità dell'impianto e disponibilità dell'area, d.d. 26.07.2021, a firma del Legale Rappresentante;
- Fotocopia marca da bollo per l'istanza da 16,00 euro id. 01192126052186 d.d. 17.06.2021;
- Copia del bonifico di pagamento per gli oneri istruttori d.d. 27.07.2021, integrati con successivo bonifico d.d. 29.07.2021;
- Fotocopia carta d'identità del Legale Rappresentante;
- Elaborati progettuali;

**Dato atto** che, a mezzo PEC prot. n. AMB-GEN-2021-45119-P del 17.08.2021, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo concernente l'oggetto, da concludersi entro il termine finale del 27.12.2021, salvo sospensioni di legge; con la suddetta nota per la valutazione dell'istanza di variante in oggetto è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, chiedendo nel contempo agli Enti ciascuno per le proprie competenze di comunicare entro 45 giorni le proprie determinazioni e/o pareri, ovvero, qualora necessarie, eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali;

**Dato atto** che la documentazione presentata dalla Società, per quanto di rispettiva competenza, è stata trasmessa ai seguenti Soggetti:

- Comune di Fiume Veneto, invitato ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di deroga ai vincoli di distanza ex art. 15 della L.R. 34/2017, in materia urbanistica, di impatto acustico, nonché per ogni eventuale ulteriore aspetto di competenza che potesse rilevare necessaria in merito all'istanza in oggetto;
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, interessata per le eventuali valutazioni di competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- ARPA Friuli V. G. a cui è stato chiesto di fornire supporto per l'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 208, c.5 del D.Lgs.152/06;
- Società Livenza Tagliamento Acque Spa, posta a conoscenza del procedimento per eventuali

osservazioni avendo espresso la propria determinazione per l'impianto di cui trattasi come ricompresa nel Decreto di AU n. 226/AMB del 15.01.2020;

**Considerato** che rispetto a quanto attualmente autorizzato, la variante in oggetto riguarda alcune modifiche gestionali ed operative, tra cui l'incremento della potenzialità dell'impianto in termini di capacità massima istantanea di stoccaggio, per cui l'istanza comprende anche la richiesta di deroga ai vincoli di distanza da centri abitati di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 34/2017;

**Considerato** che, in sintesi, la variante richiesta riguarda:

- la rinuncia all'attività di recupero R3 sui rifiuti a matrice carta e cartone, mantenendo sugli stessi la possibilità di effettuare la sola operazione di R12 come selezione e cernita e riduzione volumetrica;
- l'autorizzazione a ricevere in impianto anche i seguenti nuovi codici EER: 200307, 160304, 160605;
- l'incremento dei quantitativi massimi di stoccaggio di rifiuti non pericolosi in ingresso in impianto e dei rifiuti prodotti;
- la possibilità di effettuare sui rifiuti di batterie in ingresso in impianto (CEER 160601\*, 160602\*, 160604 e 160605) anche l'attività R12 di selezione preliminare al fine di separare eventuali batterie alcaline o batterie al litio ivi presenti;
- l'ampliamento della merceologia del codice CER 160213\* (già autorizzato) inserendo anche i neon provenienti da utenze non domestiche;
- la possibilità di produrre dall'attività di disassemblaggio R12 sui RAEE pericolosi anche il codice CER 160213\* (neon), da depositare nella relativa area 1 di stoccaggio;
- la conseguente revisione del lay-out impiantistico con le seguenti modifiche:
  - o destinare le aree n. 15 e n. 16 (finora adibite a stoccaggio dell'EOW di carta e cartone) allo stoccaggio, all'interno di cassoni a tenuta coperti, di rifiuti prodotti classificati con il CER 1912xx;
  - o aggiungere in area esterna un nuovo cassone dotato di copertura (area n. 17) ove depositare alternativamente i rifiuti classificati con CEER 200307 e 160304 e 150106;

**Vista** la nota prot. n. 30166/P del 29.09.2021 registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2021-52863-A del 29.09.2021, con cui l'ARPA Friuli V.G. non ha rilevato motivi ostativi alla variante richiesta, osservando che: *"Si ritiene utile che la Società preveda, con frequenza almeno semestrale, il controllo di integrità, anche visivo, della pavimentazione ove sono allocati i cassoni coperti esterni al capannone e la sua adeguata registrazione"*;

**Vista** la nota protgen/2021/0020492 d.d. 08.10.2021, trasmessa a mezzo PEC registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2021-55242-A del 11.10.2021, con cui il Comune di Fiume Veneto ha espresso il proprio parere favorevole;

**Dato atto** che la Società RE.TE. S.R.L., per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari per il ripristino dell'area, ai sensi della L.R. 34/2017, art. 26, ha costituito a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la garanzia finanziaria di euro **€ 179.620,61 (centosettantanovemilaseicentoventi/61 euro)**, accettata con Decreto n. 2045/AMB del 13.05.2020;

**Ritenuto** che alla luce dell'incremento delle capacità di stoccaggio di rifiuti non pericolosi risulta necessario aggiornare l'ammontare della garanzia finanziaria in **euro 185.691,40 (centottantacinquemilaseicentonovantuno/40 euro)** calcolata ai sensi del D.P.G.R. 502/1991 e della L.R. 34/2017 considerando:

- impianti tecnologici di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con potenzialità autorizzata fino a 25 t/g (2 t/g – più 11 t/g di non pericolosi): 152.705,98 euro;
- deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata superiore a 100 m<sup>3</sup> e fino a 500 (276 m<sup>3</sup>): 7.635,30 euro + euro 57,27 x 176 m<sup>3</sup> = 17.714,82 euro;
- deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi con capacità autorizzata inferiore a 100 m<sup>3</sup> (67 m<sup>3</sup>): 15.270,60 euro;

**Ritenuto** altresì di subordinare l'efficacia del presente Decreto ai fini della gestione dell'impianto come da variante in oggetto alla prestazione della garanzia finanziaria, da trasmettere al competente Servizio regionale ai fini dell'accettazione entro 90 giorni dalla data del presente

provvedimento;

**Ricordato** che l'impianto è localizzato in Zona classificata D2 dal PRGC, ad una distanza inferiore a 100 m dalla Zona A2 e A7 del Comune di Fiume Veneto, quindi, ai sensi dell'art. 8 delle Norme di Attuazione dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, il livello di tutela deve considerarsi di attenzione limitante; pertanto, trattandosi di variante soggetta a rivalutazione dell'idoneità dell'area ai sensi dell'art.15 della LR 34/2017, la Società ha chiesto la deroga ai vincoli di distanza definiti dal Piano Regionale di gestione rifiuti;

**Considerato** che in allegato all'istanza è stata presentata la "Relazione di deroga dai vincoli di distanza", che fornisce le motivazioni per la concessione della stessa, da cui risulta in particolare che:

- l'attività di trattamento dei rifiuti conferiti all'impianto sarà realizzata all'interno di un fabbricato tamponato su tutti e quattro i lati già interamente realizzato;
- la superficie pavimentata scoperta sarà interessata solo dalla presenza di tre cassoni a tenuta dotati di copertura per lo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi;
- la pavimentazione, interamente realizzata in c.a. e quella esterna realizzata in asfalto non permetteranno il contatto diretto tra il suolo e i rifiuti gestiti;
- tra lo stabilimento della ditta RE.TE. Srl e le aree sensibili sono frapposti fabbricati produttivi di altezza minima pari a 8 m;
- i nuovi rifiuti in ingresso all'impianto presentano stato fisico solido non pulverulento e non putrescibili, e l'attività non produrrà odori né emissioni in atmosfera, né di tipo diffuso né di tipo convogliato;
- eventuali spanti accidentali che si dovessero verificare durante le operazioni di carico o scarico dei rifiuti, verranno prontamente eliminati attraverso la raccolta dei rifiuti stessi e l'impiego di materiale assorbente se necessario e l'area interessata verrà riportata al suo aspetto originario;
- i rifiuti costituiti da batterie e accumulatori saranno contenuti all'interno di appositi contenitori a tenuta aventi caratteristiche chimico-fisiche adeguate al fine di contenere gli eventuali liquidi che dovessero ipoteticamente fuoriuscire dalle batterie;
- durante lo svolgimento delle operazioni di recupero non vengono prodotti reflui che potrebbero essere sversati accidentalmente nel suolo;
- l'utilizzo di cassoni coperti permetterà di evitare il contatto tra i rifiuti e le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, impedendo così il trasporto nelle acque di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente;
- la modifica proposta non prevede incrementi di potenzialità in termini di Mg/anno e/o Mg/giorno, quindi non sarà indotto in incremento del traffico veicolare;

**Ritenuto** che non sussistano motivi ostativi al rilascio della deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati;

**Vista** la nota prot. n. AMB-GEN-2021-56424-P del 14.10.2021 con cui sono state trasmesse le determinazioni pervenute, che non hanno evidenziato motivi ostativi, e la "Scheda tecnica impianto" riportante, tra l'altro, caratteristiche, limiti e prescrizioni, formulate sulla scorta degli esiti del procedimento in oggetto, dando facoltà alla Società proponente di formulare eventuali osservazioni nel termine di dieci giorni;

**Considerato** che la Società proponente tramite PEC registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2021-59235-A del 28.10.2021 ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla suddetta nota, allegando altresì copia del modello F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo per l'emissione del presente atto;

**Considerato** che la variante in oggetto riveste carattere gestionale e non prevede la realizzazione di nuove opere o apparecchiature per il trattamento dei rifiuti soggette a termini di inizio/fine lavori e a collaudo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 34/2017;

**Ritenuto** pertanto di autorizzare la variante progettuale dell'impianto come richiesto dalla Società proponente, con le prescrizioni riportate nella "Scheda tecnica impianto" modificata sulla scorta della variante stessa ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Ritenuto** altresì di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

l'autorizzazione n. 20/2019 del 09 dicembre 2019 con cui il Comune di Fiume Veneto ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico in fognatura di acque meteoriche di dilavamento dei tetti e piazzali esterni, già allegata al Decreto n. 226/AMB del 15.01.2020, successivamente rettificata con Decreto n. 2792/AMB del 14.07.2020, non modificata a seguito della variante di cui trattasi;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e ss.mm.ii.;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 1922 del 01/10/2015 e ss.mm.ii. e l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il cui articolo 53 enumera le funzioni attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 2365 del 14 dicembre 2018 con la quale è stato conferito all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati a far tempo dal 1° gennaio 2019 e per la durata di tre anni;

### Decreta

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone o Enti, la Società RE.TE. S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è autorizzata alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Fiume Veneto (PN), Via dei Pinali n. 17, come da variante presentata.
2. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni degli organi regionali e comunali interessati nel procedimento.
3. Viene concessa la deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati e dalle case sparse previsti dalla pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 34/2017 per la variante in oggetto.
4. Le caratteristiche tecniche dell'impianto, i limiti e le prescrizioni, compreso l'obbligo di presentare idonea garanzia finanziaria, sono riportate nei seguenti allegati, da intendersi quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
  - "Scheda tecnica impianto", modificata sulla scorta della variante progettuale in oggetto;
  - autorizzazione n. 20/2019 del 09.12.2019 (fatta salva la successiva rettifica di cui al Decreto n. 2792/AMB del 14.07.2020), con cui il Comune di Fiume Veneto ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico in fognatura di acque meteoriche di dilavamento dei tetti e piazzali esterni.
5. Rimangono ferme ed immutate le disposizioni e prescrizioni contenute nel Decreto della Regione Friuli V.G. n. 226/AMB del 15.01.2020 (aggiornato con Decreto n. 2792/AMB del 14.07.2020), che non siano in contrasto con il presente Decreto di variante, ivi compresa la durata dell'autorizzazione unica.
6. Per tutto quanto non espressamente prescritto nel presente Decreto, restano fermi gli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente.
7. La presente autorizzazione unica viene redatta in formato digitale e sarà pubblicata per estratto sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento sarà trasmesso a mezzo PEC alla Società RE.TE. S.R.L., nonché ai Soggetti di seguito indicati:
  - Comune di Fiume Veneto;
  - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale;
  - ARPA Friuli V.G.;
  - Società Livenza Tagliamento Acque Spa.

Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di notifica della presente autorizzazione.

Il Direttore  
Ing. Flavio Gabrielcig  
[firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/05 e s.m.i.]

**ALLEGATO 1**  
**“SCHEMA TECNICA IMPIANTO”**

**1. Soggetto autorizzato**

Società:

- Denominazione: **RE.TE. S.R.L.**;
- Sede legale: Via dell'Artigianato, n.21 - 30024 Musile di Piave (VE);
- Codice Fiscale: 03543210276;
- Partita Iva: 03543210276;
- Numero REA: VE - 316782.

**2. Localizzazione impianto**

- a. Indirizzo: Via dei Pinali, n. 17 – Fiume Veneto (PN);
- b. Riferimenti catastali: Foglio 24, mappale 485;
- c. Riferimenti urbanistici: PRGC del Comune di Fiume Veneto – Z.I. Chiesuole a Cimpello - Z.T.O. D2 – ambiti produttivi.

**3. Elaborati progettuali approvati**

- Il progetto di variante è composto dai seguenti elaborati:

<b>Num.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Data</b>
	Relazione tecnica	20.07.2021
	Relazione di deroga dai vincoli di distanza	27.07.2021
	Relazione di compatibilità ambientale	20.07.2021
	Previsionale di impatto acustico	19.07.2021
Tav. 1	Lay-out funzionale – Stato di fatto	20.07.2021
Tav. 2	Lay-out funzionale – Stato di progetto	20.07.2021
Mod. 1	Scheda impianto	20.07.2021

- Elaborati del progetto autorizzato con Decreto n. 226/AMB del 15.01.2020:

<b>Num.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Data</b>
	Relazione tecnica	19.08.2019
	Relazione di deroga dai vincoli di distanza	19.08.2019
	Relazione di compatibilità ambientale	19.08.2019
	Procedure di verifica	19.08.2019
	Quadro economico	19.08.2019
	Cronoprogramma	19.08.2019
	Valutazione previsionale di impatto acustico	20.08.2019
	Documentazione fotografica	
	Piano di dismissione	19.08.2019
	Relazione geologica	30.12.2005
Tav. 1	Inquadramento generale	19.08.2019
Tav. 2	Prospetti	19.08.2019
Tav. 3	Lay-out funzionale - rev. 01	25.10.2019
Tav. 4	Reti raccolta reflui - rev. 02	28.11.2019
	Nota di risposta alla richiesta di integrazioni	25.10.2019
Mod. 1	Scheda impianto rev. 01	25.10.2019
	Istruzione operativa controllo della radioattività	19.08.2019
	Procedure end of waste carta e cartone	14.11.2019
	Nota integrativa per LTA SPA	28.11.2019

**4. Tipologia impianto**

L'impianto è classificato:

definizione tipologia impianto				
macrocategoria	tipologia impianto	categoria	attività	operazione
Recupero	Stoccaggio	Stoccaggio	Messa in riserva	<b>R13</b>
Recupero	Selezione	Meccanico	Selezione, cernita, riduzione volum.	<b>R12</b>
Recupero	Selezione	Meccanico	Accorpamento/ riconfezionamento	<b>R12</b>
Trattamento RAEE	Trattamento RAEE	Trattamento RAEE	Messa in sicurezza e selezione RAEE	<b>R12</b>
Trattamento RAEE	Trattamento RAEE	Trattamento RAEE	Messa in riserva RAEE	<b>R13</b>

**5. Potenzialità dell'impianto**

Potenzialità autorizzata: **1.800 Mg/anno; 13 Mg/giorno**, di cui

- Sola messa in riserva R13 / accorpamento R12: **600 Mg/anno**
- Selezione/cernita RAEE pericolosi e batterie (R12): **400 Mg/anno; 2 Mg/giorno;**
- Selezione/cernita RAEE non pericolosi (R12): **400 Mg/anno; 6 Mg/giorno;**
- Selezione/cernita carta e cartone (R12): **400 Mg/anno; 5 Mg/giorno.**

Capacità istantanee di stoccaggio rifiuti in ingresso:

- Rifiuti non pericolosi: **99 Mg – 166 m<sup>3</sup>;**
- Rifiuti pericolosi: **29 Mg - 67 m<sup>3</sup>;**

Sono altresì autorizzate le operazioni R13/D15 dei rifiuti non pericolosi prodotti, oltre il deposito temporaneo, per una capacità di stoccaggio di **70 Mg**, corrispondente a **110 m<sup>3</sup>**.

**6. Tipologia di rifiuti gestiti**

L'impianto è autorizzato a ricevere in ingresso le seguenti tipologie di rifiuti, da sottoporre alle rispettive operazioni di recupero:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
<b>160601*</b>	Batterie al piombo	<b>R13</b>
<b>160602*</b>	Batterie al nichel-cadmio	<b>R12</b>
<b>160604</b>	Batterie alcaline (tranne 160603)	<b>(accorpamento)</b>
<b>160605</b>	Altre batterie e accumulatori	<b>R12 (selezione e cernita)</b>
<b>200121*</b>	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	<b>R13</b>
<b>160213*</b>	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212 (neon)	<b>R12</b>
<b>160213*</b>	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	<b>(accorpamento)</b>
<b>160215*</b>	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	<b>R13</b>
<b>200135*</b>	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	<b>R12</b>
<b>160211*</b>	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	<b>(accorpamento)</b>
<b>200123*</b>	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	<b>R13</b>
<b>160214</b>	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	<b>R12</b>
<b>160216</b>	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	<b>(accorpamento)</b>
<b>200136</b>	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	<b>R12 (selezione e cernita)</b>
<b>160122</b>	Componenti non specificati altrimenti	<b>R13</b>

<b>160216</b>	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	<b>R12 (accorpamento)</b>
<b>170411</b>	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	
<b>150106</b>	Imballaggi in materiali misti	<b>R13 R12 (accorpamento)</b>
<b>150102</b>	Imballaggi di plastica	<b>R13 R12 (accorpamento)</b>
<b>080318</b>	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	<b>R13 R12 (accorpamento)</b>
<b>160216</b>	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	
<b>160505</b>	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	<b>R13 R12 (accorpamento)</b>
<b>150101</b>	Imballaggi di carta e cartone	<b>R13 R12 (accorpamento) R12 (selezione e cernita/riduz.vol.)</b>
<b>200101</b>	Carta e cartone	
<b>160304</b>	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	<b>R13 R12 (accorpamento)</b>
<b>200307</b>	Rifiuti ingombranti	

Rifiuti prodotti autorizzati per le operazioni R13/D15:

<b>CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>OPERAZIONI</b>
<b>160213*</b>	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	<b>R13 D15</b>
<b>160216</b>	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	
<b>160601*</b>	Batterie al piombo	
<b>160602*</b>	Batterie al nichel-cadmio	
<b>160604</b>	Batterie alcaline (tranne 160603)	
<b>160605</b>	Altre batterie e accumulatori	
<b>191201</b>	Carta e cartone	
<b>191202</b>	Metalli ferrosi	
<b>191203</b>	Metalli non ferrosi	
<b>191204</b>	Plastica e gomma	
<b>191205</b>	Vetro	
<b>191207</b>	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	
<b>191212</b>	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	

**7. Requisiti tecnici (in relazione alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi**

L'impianto si inserisce all'interno di un lotto di terreno avente estensione complessiva di 2.060 m<sup>2</sup> circa di cui 1.110 m<sup>2</sup> circa coperti e pavimentati in c.a. e i rimanenti 950 m<sup>2</sup> circa scoperti e pavimentati in asfalto.

La superficie coperta è costituita da un fabbricato a forma rettangolare con lati di sviluppo su pianta di 37 m x 30 m e altezza sottotrave pari a 8 m.

La superficie complessiva del fabbricato è pari a 1.110 m<sup>2</sup> circa di cui 78 m<sup>2</sup> circa adibiti a uffici, spogliatoi e servizi igienici, mentre i rimanenti 1.032 m<sup>2</sup> circa sono adibiti alla gestione dei rifiuti ed alla viabilità interna.

La recinzione esterna è realizzata su tutti i lati con rete elettrosaldata h 1,5 m sostenuta da zoccolo in cls da 0,5 m. Lungo il lato Est del fabbricato l'insediamento confina con altra attività

**massimi di rifiuti) - Metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione** produttiva.  
La superficie esterna scoperta, interamente realizzata in asfalto, è asservita da un sistema di captazione delle acque meteoriche.  
L'attività di gestione rifiuti verrà svolta interamente su superficie coperta, fatta eccezione per tre cassoni coperti adibiti allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi

AREE FUNZIONALI DELL'IMPIANTO identificate da apposita segnaletica orizzontale e cartellonistica (rif. Tav. 02 d.d. 20.07.2021):

- A – Settori di conferimento/carico/scarico;
- Settori di stoccaggio rifiuti (interni):
  - 1 – area stoccaggio batterie e neon (160213\*, 160601\*, 160602\*, 160604, 160605, 200121\*)
  - 2 – area stoccaggio RAEE pericolosi non contenenti CFC e HCFC (160213\*, 160215\*, 200135\*)
  - 3 – area stoccaggio RAEE pericolosi contenenti CFC e HCFC (160211\*, 200123\*)
  - 4 – area stoccaggio RAEE non pericolosi (160214, 160216, 200136)
  - 5 – area stoccaggio cavi (160122, 170411, 160216)
  - 6 – area stoccaggio imballaggi misti (150106)
  - 7 – area stoccaggio imballaggi in plastica (150102)
  - 8 – area stoccaggio cartucce toner (080318, 160216)
  - 10–area stoccaggio estintori (160505)
  - 14–area stoccaggio carta e cartone (150101, 200101)
- Settore di stoccaggio esterno rifiuti ingombranti e misti (area 17 – CEER 160304, 200307, 150106)
- Settori di stoccaggio rifiuti prodotti (aree 9 e 11 interne, 15 e 16 esterne)
- Settore di selezione e cernita RAEE (area 12 interna);
- Settore di selezione, cernita, riduzione volumetrica di carta e cartone (area 13 interna).

Tutte le aree funzionali interne dell'impianto prevedono lo stoccaggio a terra dei rifiuti (non in cumulo ma contenuti in imballi), fatta eccezione per l'area n. 11 destinata allo stoccaggio dei rifiuti prodotti che prevede l'utilizzo di una scaffalatura autoportante.

Nell'area esterna i rifiuti saranno staccati entro cassoni coperti.

Le attività svolte saranno le seguenti:

- 1) Attività di Messa in Riserva (R13) con eventuale accorpamento (R12);
- 2) Attività di selezione e cernita dei RAEE pericolosi (R12) non contenenti CFC e HCFC e batterie;
- 3) Attività di selezione e cernita dei RAEE non pericolosi (R12);
- 4) Attività di selezione, cernita e riduzione volumetrica dei rifiuti a matrice cartacea (R12).

La selezione e cernita sarà svolta manualmente o con strumentazioni ad uso manuale.

L'impianto sarà dotato delle seguenti apparecchiature:

- pesa a pavimento (portata di 2000 kg);
- muletto elettrico;
- n. 2 trituratori per la carta di piccola taglia a tecnologia standardizzata;
- rilevatore manuale di radioattività.

## **8. Impatto acustico**

### **Soggetto competente: Comune di Fiume Veneto**

Parere favorevole espresso dal Comune di Fiume Veneto con nota protgen/2021/0020492 d.d. 08.10.2021, trasmessa a mezzo PEC registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2021-55242-A del 11.10.2021.

## **9.**

### **Soggetto competente:**

**Gestore del servizio idrico integrato Livenza Tagliamento Acque Spa**

**Autorizzazione scarico in fognatura di acque reflue assimilate a domestiche derivanti dai servizi dei locali uffici, mensa e spogliatoi**

Premesso che:

- L'istruttoria è basata sulla documentazione presentata dalla ditta RE.TE. S.R.L. alla Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG e trasmessa da quest'ultima alla Società LTA Spa con nota pec Prot. n. 0044680/P del 17.09.2019 come poi successivamente integrata con le pec inviate in data 06/11/2019, 15.11.2019 e 28.11.2019 per effetto delle integrazioni richieste nella Conferenza Servizi del 17.10.2019.
- La ditta RE.TE. S.R.L. intende realizzare e gestire un impianto di recupero pericolosi e non pericolosi, localizzato in Comune di Fiume Veneto, via dei Pinali n.17 sul terreno individuato catastalmente al mappale 485 del foglio 24.
- L'istanza, per quanto di competenza della Società LTA Spa, riguarda lo scarico in fognatura di acque reflue assimilate a domestiche derivanti dai servizi dei locali uffici, mensa e spogliatoi.
- Sono stati assolti i diritti di segreteria previsti dal *"Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza"*.
- Lo schema fognario rappresentato nella *"Tavola 4"* del 28.11.2019 è conforme a quanto previsto dal *"Regolamento del Servizio Idrico Integrato"* emanato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di LTA S.p.A. del 13.12.2016 ed approvato con deliberazione dell'Assemblea della CATOI *"Lemene"* n° 22 del 19.12.2016.

Motivazione:

La decisione si fonda sull'istruttoria tecnica effettuata dal tecnico delegato della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. gestore del Servizio Idrico Integrato nel comune di Fiume Veneto.

Decisione:

Rilascio dell'atto di assenso allo scarico di acque reflue assimilate a domestiche prodotte dall'attività della ditta RE.TE. S.R.L. nell'insediamento di via dei Pinali, 17, di Fiume Veneto (mappale 485 del foglio 24), nella pubblica fognatura nera di via dei Pinali nel rispetto del *"Regolamento del Servizio Idrico Integrato"* e di quanto riportato negli elaborati di istanza.

Prescrizioni:

- a. Comunicare a mezzo PEC all'indirizzo info@pec.lta.it, l'inizio delle lavorazioni relative alle opere fognarie interne con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi alla Divisione Fognatura della società;
- b. Produrre adeguata documentazione fotografica delle opere fognarie interne nella fase della loro realizzazione al fine di descrivere compiutamente ciascuna porzione di opera ed individuare compiutamente la rete di scarico.
- c. Inviare, a lavori ultimati, copia della documentazione fotografica, con planimetria indicante i coni visuali, unitamente al modulo di *"Dichiarazione di conformità delle opere eseguite"* MOD 129 alla Divisione Fognatura della società all'indirizzo pec info@pec.lta.it.
- d. Adottare tutte le misure necessarie, e/o prescritte, dirette al rispetto di quanto stabilito dal vigente *"Regolamento del Servizio Idrico Integrato"*.
- e. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie dirette all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici, incrementando riciclo e riutilizzo di cui all'art. 98 del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152.
- f. Mantenere in buono stato di efficienza i manufatti di trattamento (condensagrassi) provvedendo ad effettuare le idonee pulizie periodiche nonché all'asportazione dei fanghi ai sensi dell'articolo 71 comma 2 del vigente *"Regolamento del Servizio Idrico Integrato"*.
- g. Consentire al personale della società l'attività di sorveglianza e controllo presso l'insediamento ai sensi dell'articolo 67 del vigente *"Regolamento del Servizio Idrico Integrato"*.
- h. Richiedere nuovo nulla osta allo scarico per ogni diversa destinazione d'uso dell'insediamento o in caso di ampliamento, ristrutturazione o modifica degli scarichi.

Si precisa che a far data dalla *"Dichiarazione di conformità delle opere eseguite"* verrà applicata la tariffa di fognatura e depurazione ai sensi degli articoli 10, 76 e 81 del vigente *"Regolamento del Servizio Idrico Integrato"*.

## **Soggetto competente: Comune di Fiume Veneto**

**10.**

**Autorizzazione  
allo scarico in  
fognatura di  
acque  
meteoriche e  
di dilavamento  
dei piazzali  
esterni**

L'autorizzazione n. 20/2019 del 09.12.2019 allo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni con recapito in rete fognaria, rilasciata dal Comune di Fiume Veneto, è allegata quale parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica (fatta salva la rettifica per l'annullamento della seguente prescrizione: *"deve essere tenuto a disposizione un campionatore automatico, con refrigerazione del campione, da mettere a disposizione dell'autorità competente al controllo e per l'esecuzione delle proprie attività di autocontrollo stabilite dalla legge"*, come da Decreto n. 2792/AMB del 14.07.2020).

**11.**

**Prescrizioni -  
Misure  
precauzionali  
e di sicurezza.**

**La Società RE.TE. S.R.L. relativamente alla gestione dei rifiuti dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:**

- a. all'ingresso dell'impianto dovrà essere presente un cartello riportante almeno gli estremi dell'autorizzazione;
- b. i settori di deposito dei rifiuti dovranno essere adeguatamente identificati in modo chiaro mediante un'apposita cartellonistica riportante anche il codice EER dei rifiuti presenti ed indicante chiaramente se trattasi di rifiuti in ingresso o derivanti dalla lavorazione, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti;
- c. le aree destinate alla mera messa in riserva dei rifiuti (ovvero R12 accorpamento) dovranno essere adeguatamente identificate con apposita cartellonistica indicante l'operazione ed i codici EER dei rifiuti ivi presenti; dovrà essere assicurata la tracciabilità delle singole partite di rifiuti oggetto dell'accorpamento;
- d. dovrà essere evitata la dispersione di reflui, polveri, odori ed emissioni sonore, in conformità alla vigente normativa;
- e. l'impianto dovrà rispettare la normativa in materia antincendio e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quanto previsto dalle norme vigenti in materia di conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza;
- f. dovrà essere garantita la corretta manutenzione dell'impianto, delle pavimentazioni e delle attrezzature di controllo e di servizio;
- g. dovrà essere assicurato, con frequenza almeno semestrale, il controllo di integrità, anche visivo, della pavimentazione ove sono allocati i cassoni coperti esterni al capannone e la sua adeguata registrazione;
- h. le aree di stoccaggio rifiuti dovranno essere gestite nel rispetto degli elaborati progettuali approvati, pertanto in quelle esterne non potranno essere depositati rifiuti pericolosi;
- i. l'impianto dovrà essere dotato di idonei presidi per eventuali sversamenti/perdite di idrocarburi/sostanze oleose.

**12.**

**Modalità di  
verifica,  
monitoraggio  
e controllo del  
progetto  
approvato**

Trattasi di variante gestionale che non prevede la realizzazione di opere o nuove apparecchiature per il trattamento dei rifiuti soggette a termini di inizio/fine lavori e a collaudo.

**13. Obblighi di  
comunicazione**

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, fatti salvi gli obblighi di legge, dovrà essere data immediata comunicazione scritta al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Regione Friuli V. G., al Comune di Fiume Veneto, all'ARPA Friuli V.G. ed all'Azienda Sanitaria.

**14. Garanzie finanziarie** La Società RE.TE. S.R.L. dovrà aggiornare la garanzia finanziaria prestata a favore della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/2017 per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari per la chiusura dell'impianto ed il ripristino dell'area, fino all'ammontare di **euro 185.691,40 (centottantacinquemilaseicentonovantuno/40 euro)**.

L'efficacia del presente decreto ai fini della gestione dell'impianto come da variante autorizzata è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, da trasmettere al competente Servizio regionale ai fini dell'accettazione entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento.

**15. Autorizzazione unica - durata** L'autorizzazione unica ha validità **10 anni** decorrenti dal 15.01.2020, come stabilito del Decreto n. 226/AMB, e potrà essere rinnovata su richiesta della Società RE.TE. S.R.L., da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

**16. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)**

a. Modifiche dell'autorizzazione:

- le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 c.12 del D.Lgs. 152/06, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito dell'adozione di piani e programmi regionali;
- eventuali varianti al progetto approvato e/o modifiche gestionali dovranno essere preventivamente autorizzate;
- l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato;
- ogni variazione del Legale Rappresentante dovrà essere comunicata alla Regione per la valutazione dei requisiti soggettivi dello stesso.

b. Altre avvertenze:

- la cessazione dell'attività da parte della Società RE.TE. S.R.L., senza subentro di terzi, dovrà essere tempestivamente comunicata al competente Servizio della Regione ed al Comune di Fiume Veneto;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**17. Disposizioni relative alla chiusura** Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà della Società che per altre cause, la Società RE.TE. S.r.l. dovrà provvedere a destinare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi come da "Piano di dismissione" e secondo le previsioni urbanistiche, dimostrando che il sito non sia da assoggettare a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente, comunicando le risultanze dell'indagine alla Regione ed all'ARPA Friuli V.G. A tal proposito, la Società RE.TE. SRL dovrà presentare agli Enti competenti una relazione riportante in sintesi la storia dell'impianto e dei diversi rifiuti che sono stati gestiti al suo interno nell'arco della "vita operativa" dell'impianto stesso, indicando i luoghi di stoccaggio/recupero e le modalità di gestione degli stessi, nonché gli eventuali incidenti/malfunzionamenti/sversamenti verificatisi nell'arco della vita dell'impianto che possono essere stati causa di possibili contaminazioni comunicando per tempo agli Enti interessati le modalità di intervento e l'entità delle indagini di verifica da effettuare nell'area. Gli interventi di chiusura dell'impianto sono soggetti a collaudo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 34/2017.